

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Per: soc. coop. a responsabilità limitata Roma Città Futura (c.f.: 06748021000), con sede in Roma, Via Angelo Bargoni n. 78, in persona del suo legale rappresentante, nonché presidente del consiglio di amministrazione, Signor Renato Sorace, rappresentata e difesa nel presente ricorso dall'Avvocato Gianluca Barneschi (c.f.: BRNGLC60A12H501N), iscritto all'Albo Speciale ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, in Roma, alla Via Panama n. 77, il tutto in virtù di procura speciale, apposta in calce del presente atto (le comunicazioni di rito, possono essere inviate anche: a mezzo fac-simile, all'utenza 068841417; oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: gianlucabarneschi@ordineavvocatiroma.org).

contro:

Ministero dello Sviluppo Economico

(c.f. : 80230390587 - amministrazione resistente)

nonché nei confronti di:

s.r.l. Faro

(c.f.: 02208530606 - soggetto controinteressato)

per l'annullamento, finalizzato al riesame:

della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva Contributi, in data 7 agosto 2017, a firma del Direttore Generale, pubblicata attraverso la pagina web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Determina_7-8-2017_Graduatoria_definitiva_2015.pdf e mai diversamente comunicata alla ricorrente, costituente graduatoria definitiva delle domande per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per le emittenti radiofoniche, relativa all'anno 2015, comprensiva dei punteggi assegnati;

nonché dell'allegato A alla stessa determina,

ambidue nei limiti dell'interesse e nelle parti nelle quali non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante alla stessa relativamente ai giornalisti impiegati, con conseguente attribuzione di punteggio "0" e decurtazione della somma attribuita

nonché per il riconoscimento:

in favore della società ricorrente stessa del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001 per l'anno 2015

e, conseguentemente, per l'attribuzione:

alla società ricorrente:

del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per l'anno 2015;

delle maggiori somme dovute, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo alla categoria dipendenti giornalisti.

Il presente ricorso si rivolge anche contro ogni altro atto, parere, nota, provvedimento, preparatorio e-o presupposto e-o connesso e-o presupposto e-o consequenziale, anche se non conosciuto.

I FATTI

La società odierna ricorrente, è titolare dell'emittente, denominata "Radio Città Futura", legittimamente esercitante l'attività di radiodiffusione radiofonica circolare in ambito locale, da un quarantennio, costituendo una delle poche realtà radiofoniche della Capitale da sempre votata all'informazione, come dimostra la presenza tra i suoi 13 dipendenti di ben 10 giornalisti (quota superiore ad ogni altro soggetto con sede nella regione Lazio).

Nell'ottobre 2015 nei termini, la ricorrente ha presentato domanda di ammissione, per l'anno 2015 stesso, al godimento dei benefici ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, in conformità a quanto effettuato negli anni precedenti, con pieno riconoscimento di tutti i benefici richiesti; la domanda, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla lex specialis del bando, è stata redatta su apposito modello-guida contenuto nel Decreto del Ministero delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225 ("Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali"), dichiarando rigorosamente la situazione in essere.

Nulla nello status delle ricorrente e nei profili oggetto dello scrutinio da parte dell'amministrazione resistente risultava mutato rispetto agli anni precedenti, tanto che, in contemporanea, altri tipi di provvidenze erano state assentite senza contestazioni.

Sorprendentemente la determina 7 agosto 2017 (costituente graduatoria per le emittenti radiofoniche richiedenti i benefici ex L. 448/2001 per l'anno 2015), nel suo allegato A, ivi definito "TotGior" (sic!), afferente il punteggio relativo ai giornalisti, attribuiva il punteggio 0,00 all'odierna ricorrente.

In tale determina, oggetto del presente ricorso, non è dato rinvenire, nella pur cospicua parte premessiva, alcuna motivazione per l'estrema determinazione adottata, pur sussistendo situazione identica a quella degli anni precedenti in capo alla

ricorrente e pur avendo la stessa amministrazione controparte attribuito il dovuto e corretto punteggio nella graduatoria provvisoria pubblicata nel giugno 2017.

Di fatto, l'esclusione del dovuto punteggio afferente i giornalisti impiegati dalla ricorrente ha illegittimamente privato la stessa dal doveroso incremento del proprio punteggio, conseguentemente impedendo il percepimento di somma quantificabile in circa 20.000 euro.

A questo punto, preso atto dei sorprendenti eventi riassunti, la ricorrente non può che invocare lo scrutinio di codesto Giudice in merito agli atti oggetto di ricorso, nella parte in cui, come sopra evidenziato, non attribuiscono i punteggi esatti e, conseguentemente, le somme dovute, dato che il loro contenuto assertivo e deduttivo evidenzia, sintomaticamente, le rilevanti ed incidenti illegittimità, conseguenti alle violazioni di legge e agli eccessi di potere, esplicitati nei seguenti

MOTIVI

I) ISTRUTTORIA APPARENTE E CARENTE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 2, D.M. 225/2002 E 31, COMMA VIII, L. 98/2013 NONCHÈ DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO COSTITUITOSI

E' evidente come l'istruttoria sia stata assolutamente illegittima con le incidenti conseguenze evidenziate.

In merito a ciò non paiono davvero necessarie ulteriori illustrazioni.

Ciò ha costituito anche le violazioni di legge dedotte.

Quanto alla violazione dell'artt. 2, D.M. 225/2002 basti evidenziare come tale norma testualmente evidenzi come, ai fini della graduatoria per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento delle misure di sostegno, previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma XVIII, L. 448/2001, sia attribuito punteggio in maniera proporzionale valutato quanto segue:

“personale applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, così suddiviso:

- 1) a tempo indeterminato;
- 2) a tempo determinato;
- 3) con contratto di formazione lavoro;
- 4) con contratto di apprendistato;
- 5) part-time;
- 6) giornalisti iscritti all'Albo professionale”.

La tabella A, punto c), del decreto stabilisce i punteggi da attribuire e, relativamente al personale, ciò prevede:

“personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale:

occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente; occupati a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente; giornalisti iscritti all'Albo professionale: 90 punti per ogni dipendente.

Nel caso di specie è evidente come sia stata totalmente obliato *anche* quanto costituito ex art. 31, comma VIII, L. 98/2013, il quale recita: “in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

Sicché, appare pacifico ed evidente come, prescindendo da quanto verrà articolato infra, sia stato travolto il contenuto della prima norma evidenziata, ignorandosi anche la procedura di salvaguardia individuata e prescritta dalla seconda norma.

Ciò ha automaticamente costituito i vizi rubricati.

Sicché, attraverso gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice non sono stati attribuiti i punteggi esatti alla ricorrente, con conseguente mancata erogazione della rilevante somma evidenziata e, in conseguenza di siffatta erronea ed illegittima determinazione, alla ricorrente è stato negato quanto dovuto, avente carattere essenziale per la prosecuzione dell'attività oggetto di concessione.

E, in considerazione di quanto avvenuto negli anni precedenti e per paralleli procedimenti afferenti la corresponsione di provvidenze e misure di sostegno l'odierna ricorrente aveva maturato legittimo affidamento che, evidentemente, è stato travolto dalle illegittime determinazioni ora sottoposte a codesto Giudice.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI I E II E 6, L. 241/1990 - MOTIVAZIONE APPARENTE, PERPLESSA ED INIDONEA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA I, - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, BUONA FEDE E DI LEALE COLLABORAZIONE DELLA P.A.

Pare che gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice evidenzino relevantissimi profili d'illegittimità, anche in relazione alla normativa sul giusto procedimento.

Infatti, quanto oggetto di ricorso risulta criptico e decontestualizzato, non

consentendo di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di quanto dovuto alla ricorrente.

In primis, quanto costituitosi non pare essersi articolato in ossequio a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Inoltre, contravvenendosi anche al generico, ma rilevante e preciso precetto ex art. 1, comma II, L. 241/1990 (oltreché a quelli della normativa di settore già richiamati), nel caso di specie sono stati costituiti presupposti non certo potenziali per aggravare l'azione della P.A. coinvolta ed anche l'attività della ricorrente, incrementando il contenzioso a causa delle evidenti e rilevanti mende degli atti oggetto di ricorso.

Quanto costituitosi risulta gravemente errato ed illegittimo, posto che, in ogni caso, il fine d'ufficio avrebbe dovuto essere, antitetico.

Si è proceduto, invece, per petizioni di principio, con raggiungimento di scopo diverso da quello stabilito dalla legge, deviando dai fini di natura pubblica. Insomma: esattamente il contrario di quanto il Legislatore ha prescritto.

Dal contenuto degli atti impugnati, non è dato evincere, sulla base di quale logica amministrativa e/o di quali approfondimenti istruttori, siano state decise le inedite determinazioni formalizzate.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione della delibera, sono, effettivamente, oscuri, nonostante la evidenziata presenza di plurime previsioni normative cogenti.

In specifico dettaglio, il corretto punteggio attribuito all'odierna ricorrente in sede di graduatoria provvisoria è misteriosamente sparito nella graduatoria definitiva senza alcun cenno di motivazione nelle pur specificamente articolate premesse alla determina.

Risultano ignote, infatti, le argomentazioni fattuali ed i ragionamenti giuridici, posti alla base delle determinazioni. A tale riguardo, rileviamo che, indipendentemente dagli oneri motivazionali, si imponga alla P.A., sempre e comunque, l'obbligo di procedere con determinazioni normative che evidenzino con chiarezza non solo i caratteri di stretta legittimità formale dell'attività svolta, ma anche i presupposti concreti dai quali muove l'iniziativa della pubblica autorità, con conseguente verifica, caso per caso, dei costi-benefici dell'intervento. Viceversa, nel caso di specie non emergono tracce rilevanti dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la formalizzazione delle peculiari determinazioni, in relazione a specifiche esigenze: ossia gli elementi e i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione della determina, con le relative argomentazioni e conseguente verifica dei costi-benefici dell'intervento.

Se l'amministrazione resistente si fosse attenuta alle prescrizioni del bando, in nessun caso la ricorrente avrebbe potuto subire la decurtazione del contributo per effetto dell'asserita mancanza di requisito di regolarità contributiva.

Tutto ciò viola, evidentemente, l'art. 3, della L. 241/1990, che sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescrivendo, che la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'atto, in relazione alle risultanze istruttorie. Per "presupposti di fatto" si intendono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso; le "ragioni giuridiche", costituenti il nucleo della motivazione, sono, invece, le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici posti alla base del provvedimento medesimo.

Ebbene, da quanto emerge negli atti impugnati, ciò non si è concretizzato, con conseguente costituzione di violazione dell'art. 3, comma I, L. 241/1990,

Infatti, non è dato comprendere dagli atti oggetto di ricorso quali siano i rilevanti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la formalizzazione delle peculiari determinazioni formalizzate, *in relazione alle specifiche risultanze istruttorie*: ossia gli elementi e i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso, con le relative argomentazioni e conseguente verifica, caso per caso, dei costi-benefici dell'intervento, ai fini dell'adozione dello stesso (in tal senso: Cerulli-Irelli, "Corso di diritto amministrativo", p. 506).

Ciò è quanto mai rilevante, nel caso di specie, data la sussistenza di precedenti specifiche determinazioni dello stesso ufficio (nonché di coeve determinazioni di altri uffici, basate peraltro su identici presupposti) *di segno antitetico*. Nel caso di specie, le violazioni degli oneri motivazionali attestano come l'istruttoria sia stata virtuale, in quanto l'amministrazione resistente si è limitata a fornire inedite valutazioni, in contrasto con quanto in precedenza costituito. Viceversa, in considerazione delle dinamiche procedurali ed operative, i profili motivazionali avrebbero dovuto essere quanto mai specifici e rafforzati, quale conseguenza di ponderata analisi degli elementi istruttori, ostativa a qualsiasi censura: così, si è giunti a determinazioni illegittime (e, cosa, vieppiù grave, contrastanti con specifiche e risalenti e consolidate determinazioni degli stessi uffici), declinate attraverso affermazioni del tutto generiche, senza esplicitazione di alcun criterio ermeneutico ed esegetico giustificante quanto formalizzato.

Si è dunque proceduto tralaticciamente, mostrando, per di più, di voler ignorare quanto in precedenza costituito.

Sono stati, dunque, travolti gli oneri motivazionali, in ossequio ai quali sussiste necessità di costante indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hanno determinato la concreta determinazione assunta, in stretta relazione con le risultanze istruttorie. Si è ignorato che anche nel caso di specie la motivazione avrebbe dovuto indicare gli elementi di valutazione e giudizio, posti a fondamento della determinazione assunta, alla luce del vincolo del fine. Sicché, gli atti impugnati risultano privi di idonea motivazione, visto che, l'ufficio precedente, avrebbe dovuto, vista la volontà di ribaltare in toto specifiche ed argomentate determinazioni precedenti, indicare in maniera esauriente ed argomentata le ragioni della inedita determinazione.

Nel caso di specie, dunque, l'obbligo motivazionale (attraverso il quale, il Legislatore, ha imposto valutazione rafforzata dell'interesse pubblico), non è stato adeguatamente ottemperato, risultando la motivazione non suffragata da elementi determinati, certi ed attuali. Né evidentemente risulteranno ammissibili, in sede di controdeduzioni nel presente ricorso, integrazioni postume (sul punto C. d. S.: sent. 5857/2014). Il contraddittorio procedimentale è stato, dunque, virtuale ed inesistente.

Se il procedimento fosse stato legittimamente articolato attraverso effettivo contraddittorio delle parti sicuramente le corrive ed abnormi determinazioni oggetto del presente ricorso, non sarebbero venute alla luce. Nel caso di specie, l'intera vicenda si è snodata attraverso gestione del procedimento totalmente elusiva del doveroso contraddittorio, conseguentemente sfociando in determinazioni inevitabilmente illegittime e dannose. In effetti, nel caso di specie, le violazioni degli oneri motivazionali attestano come anche l'istruttoria sia stata virtuale e le determinazioni dell'amministrazione controparte abbiano costituito inedita situazione, in contrasto con quanto sussistente senza ponderata analisi di elementi istruttori. Ma l'istruttoria prima e la motivazione poi, secondo quanto voluto dal Legislatore hanno il fine di reperire le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti di fatto del provvedimento amministrativo adottato, rendendo bene percepibile la trama argomentativa (che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto, per precisarne l'uno attraverso l'altro).

Parimenti, dagli atti oggetto di ricorso, non emerge traccia rilevante ex art. 6, L. 241/1990, di tutte le attività presupposte, sicché la violazione di tale norma, in riferimento allo specifico contenuto dei due atti, è altrettanto macroscopica e rilevante: la lettera b dell'articolo richiamato, stabilisce, infatti, che il responsabile del procedimento, "può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali": il rispetto di tale inequivocabile prescrizione avrebbe evitato emanazione

di atti illegittimi. La partecipazione effettiva al procedimento si arricchisce e finalizza anche con l'obiettivo della deflazione del contenzioso, principio quanto mai rilevante nel nostro ordinamento: nel caso di specie anche ciò è stato travolto, visto che le ricorrenti a tutela dei propri interessi si sono viste costrette ad attivare il ricorso che c'intrattiene.

Le disposizioni delle suindicate norme, in effetti, risultano violate, in maniera realmente incidente, considerati gli oggettivi e notori profili tecnici specialistici, nonché l'esistenza di articolata normativa di settore: il rispetto delle loro inequivocabili prescrizioni, avrebbe evitato emanazione di atti illegittimi.

Nel caso di specie, dunque, rilevanti norme sul giusto procedimento sono state gravemente ignorate: ciò, secondo giurisprudenza di eccezionale e specifica rilevanza è assolutamente invalidante, in ossequio a principi di evoluta civiltà giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale non pare, dunque, revocabile in dubbio la intrinseca ed insanabile illegittimità delle determinazioni sottoposte allo scrutinio di codesto Giudice.

Né, varrebbe opporre che le dedotte illegittimità sarebbero state sanate per effetto della rituale proposizione del presente ricorso, poiché, nella ratio della normativa in oggetto, le norme di cui sopra, lungi dal costituire mera appendice formale del provvedimento, si configurano quali essenziali requisiti di legittimità (la cui mancanza esclude che il provvedimento stesso possa produrre gli effetti previsti dalla legge) e non si riflettono quindi, come superficialmente potrebbe ritenersi, sul mero decorso del termine per impugnare.

Complessivamente appare sussistere anche lesione di quel "principio di leale collaborazione" della P.A.: ciò non solo rileva in punto di contegno procedimentale della controparte, ma legittima la deduzione della violazione di quel "diritto alla buona amministrazione", riconosciuto nel nostro ordinamento in sede di raccordo con le istituzioni giuridiche dell'ordinamento sovranazionale (art. 41 della Carta europea dei diritti; art. II-101 del Trattato per la Costituzione europea): tali precetti normativi impongono la riconduzione a buona fede dei comportamenti dell'amministrazione, con pregnante enfasi sul contenuto valoriale che integra funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti, determinando adeguata considerazione delle regole che presiedono all'esercizio del potere (T.A.R. Lombardia, Milano, 1455/2010 e 291/2013; T.A.R. Lazio 13274/2015).

Ciò in quanto adeguata ponderazione e valutazione delle specifiche e rilevanti circostanze, viceversa ignorate, avrebbe determinato chiusura del procedimento con determinazioni antitetich.

III) SVIAMENTO DI POTERE - FALSITÀ, OVVERO INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - ISTRUTTORIA APPARENTE OVVERO CARENTE

Come abbondantemente evidenziato, nulla, nello status delle ricorrente e nei rilevanti profili scrutinati è mutato rispetto agli anni precedenti.

Per quanto, dunque, la fattispecie procedimentale non fosse né peculiare, né, tampoco, complessa, sulla base di quanto sopra sintetizzato pare evidente la sussistenza, fondatezza e rilevanza dei vizi appena riepilogati e di quelli che verranno dedotti infra.

L'amministrazione resistente ha costituito situazione contrastante con principi generalissimi della scienza giuridica amministrativa e specificamente antitetici rispetto ai precetti enunciati dal Legislatore nella normativa di settore, *nonché in contrasto con proprie precedenti specifiche determinazioni, ed anche con coeve determinazioni in materia di altri uffici*.

Alla luce del riepilogato sviluppo degli accadimenti rilevanti, non pare revocabile in dubbio la sussistenza dei vizi di legittimità sopraindicati: quanto formalizzato attraverso gli atti in questione è specificamente contraddetto da quanto effettivamente sussistente, risultando assolutamente illogico, carente di presupposti, conseguendo ad erronea valutazione e/o travisamento dei fatti che connota l'istruttoria in termini di apparenza, ovvero carenza.

Gli atti amministrativi hanno specifici presupposti, cause e finalità, codificate dal Legislatore, che non possono essere derogate dalla Pubblica Amministrazione nel suo agire, pur nei suoi margini di discrezionalità.

Nel caso di specie, dunque, si è concretizzato sviamento di potere, in quanto gli atti oggetto di gravame non concordano certo con gli esiti dell'istruttoria ed anzi, quanto ivi affermato e costituito ignora ineludibili ed insuperabili elementi ostativi al prosieguo dell'attività dell'impianto della controinteressata, che, tra l'altro, come reiteratamente indicato dalla direzione generale (cui l'ispettorato si era rivolto, salvo poi disattenderne le tassative indicazioni), avrebbe dovuto essere disattivato per pregressa inattività.

Quanto costituitosi, dunque, è gravemente illegittimo e contrastante con i fini d'ufficio, avendo raggiunto scopo diverso da quello stabilito dalla legge, deviando dai fini di natura pubblica.

Analizzando la questione in maniera dinamica, congrua e concreta sussiste, anche, falsità dei presupposti, visto che il potere, nel caso di specie, è stato esercitato

sulla base di elementi erroneamente ritenuti sussistenti (specialmente in riferimento al secondo atto oggetto di ricorso, formalizzato in totale carenza dei presupposti di legge). Quantomeno sussiste travisamento dei fatti, in quanto: è stata ritenuta sussistenza di situazione di fatto, determinante presupposti per le concrete determinazioni formalizzate e, contemporaneamente, è stata ignorata, in toto, la sussistenza della situazione effettivamente esistente e contrapposta. Ciò ha determinato anche erronea applicazione delle previsioni di legge al caso concreto, a causa di valutazioni corrive e superficiali, staticamente presupposte.

L'erronea valutazione dei fatti è stata determinante ed esclusivamente incidente, posto che l'ufficio procedente, nel formalizzare gli atti oggetto di gravame, pur avendo avuto plurime possibilità di individuare correttamente i fatti rilevanti e avendo addirittura ricevuto formalissime prescrizioni, ha operato irrazionale ed illogica valutazione della fattispecie. La logicità di un provvedimento implementa, secondo il Legislatore e l'elaborazione giurisprudenziale, la norma attributiva del potere, in quanto sostanzia la necessità di adeguatezza tra i fatti assunti e le conseguenze dedotte, alla luce del vincolo del fine.

Ciò, nel caso di specie, non è proprio avvenuto.

Non pare, dunque, esagerato evidenziare, nel caso di specie, anche, il vizio di ingiustizia manifesta, risultando, in effetti, che, sinotticamente, l'interesse della ricorrente sia stato compresso, senza la sussistenza di pregnante interesse pubblico che ne giustificasse il conculcamento.

IV) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEI DERIVATI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO, DELL'ADEGUATEZZA E DELLA PROPORZIONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nella riepilogata situazione, le aspettative di parte ricorrente si fondano anche sull'affidamento, negli anni costituitosi e rafforzatosi: affidamento corroborato dai numerosi ed assai rilevanti atti positivamente formalizzati dalla P.A. controparte e nei precedenti procedimenti analoghi, ma anche dagli specifici accadimenti procedimentali.

Quanto costituito, viola, dunque, l'art. 97 della Costituzione: il giudizio sul contegno dell'Amministrazione, infatti, non può prescindere anche dalla valutazione della situazione costituitasi storicamente negli anni precedenti in identica situazione e addirittura in sede di graduatoria provvisoria per l'anno 2015. La rilevanza di ciò è tale da aver rafforzato nella ricorrente pieno affidamento in merito ai propri pieni diritti ed interessi e alla conseguente doverosa tutela.

INCIDENZA DEI VIZI SULLA ILLEGITTIMITA' INTRINSECA E SOSTANZIALE

DEGLI ATTI IMPUGNATI

Alla luce di quanto sin qui dedotto ed evidenziato, è palese che i vizi dell'atto impugnato non abbiano rilievo meramente formale, ma incidenza sostanziale. Dunque, chi scrive non invoca annullamento di atto, sostanzialmente legittimo, formalizzato erroneamente, stimolando esercizi di giustizia sostanziale, bensì l'eliminazione di mero comportamento, la cui stessa esistenza ed essenza consegue e si sostanzia nei vizi dedotti, producendo determinazioni illegittime, insuscettibili di sanatoria di immediata lesività per le ricorrenti. In estrema sintesi, gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice, non solo non avrebbero dovuto avere lo specifico contenuto concretizzatosi, ma neanche venire in esistenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, impersonata, rappresentata, difesa e domiciliata, come in epigrafe

C H I E D E

con riserva di istanza cautelare e previa eventuale istruttoria, l'annullamento degli atti in epigrafe specificati, nonché di tutti quelli presupposti, preparatori, connessi e, o consequenziali e, o esecutori, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, con attribuzione del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per l'anno 2015 e, conseguentemente, attribuzione delle maggiori somme dovute.

Si dichiara in ossequio alle prescrizioni di legge che il contributo unificato dovuto assomma a € 650,00.

Documenti come da separato indice.

Con ossequio

Roma, 27 ottobre 2017

Avvocato Gianluca Barneschi, che firma
anche per la ricorrente in virtù di procura speciale, apposta in calce al presente atto

Ai sensi di legge io sottoscritto Avvocato Gianluca Barneschi
ATTESTO
Che la presente copia informatica è conforme al corrispondente
originale depositato nel fascicolo informatico del TAR Lazio - Sede
di Roma R.G. 11543/2017 dal quale è stata estratta.
Roma, 1 marzo 2024